Conto corrente con la Posta

Anno 87º — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 11 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli

N. 812. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 7 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina).

N. 813. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo ed Archimandrita di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1946.

Costituzione del Consiglio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 21, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 21, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio della Valle d'Aosta è costituito come appresso:

Geom. Arbaney Flaviano
Sig. Armand Beniamino
Dott. ing. Binel Lino
Geom. Bionaz Ferdinando
Avv. Caveri Severino
Sig. Chabloz Giovanni
Prof. dott. Chabod Federico
Avv. Chanu Aureliano
Geom. Cuaz Enrico
Sig. David Francesco
Dott. De La Pierre Ugo
Prof. D'Entrèves Alessandro
Col. Ferrein Giuseppe
Dott. ing. Fresia Luigi
Sig. Manganone Claudio
Geom. Nicco Giulio
Sig. Nuochy Renato
Avv. Page Ernesto
Geom. Pareyson Enrico
Not. Thiebat Giuseppe
Avv. Torrione Carlo
Sig. Vacher Candido
Geom. Vesan Luigi
Prof. Viglino Ida
Sig. Vilettaz Alessandro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1946

DE GASPERI

(54)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Mombaroccio (Pesaro) della Banca popolare Pesarese (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Pesarese, società cooperativa per azioni con sede in Pesaro;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Pesarese, società cooperativa per azioni con sede in Pesaro, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mombaroccio (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(35)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Apertura di una agenzia in Guardea (Terni) della Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, è autorizzata ad aprire una propria agenzia in Guardea (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(50)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società Parmense assicurazione furti ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la deliberazione in data 26 luglio 1945, con la quale la Società Parmense assicurazione furti, con sede in Parma, si è posta in liquidazione;

Decreta:

E' revocata alla Società Parmense assicurazione furti, con sede in Parma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 21 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(56)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19, comma 6°, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari, deliberato dalla Commissione medesima nella seduta del 3 dicembre 1945, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale per gli attuari si propongono entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 18, comma 2°, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, con ricorso redatto su carta da bollo da L. 12.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero, ovvero riguarda materia disciplinare, è redatto su carta non bollata

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento fatto, presso una sezione di Regia tesoreria, della somma di L. 100, stabilita dall'art. 18, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Il ricorrente che non sia il pubblico ministero deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria della Commissione. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 3.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Art. 4.

Il ricorrente deve notificare per mezzo di ufficiale giudiziario copia conforme del ricorso al pubblico ministero ed al Consiglio dell'ordine degli attuari. Se ricorrente è il pubblico ministero la notificazione della copia conforme del ricorso deve essere fatta da questo al professionista ed al Consiglio dell'ordine.

Quando la notificazione non risulti dal ricorso, la prova di essa deve essere fornita alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, comunicando alla Commissione stessa copia del ricorso sulla quale l'ufficiale giudiziario attesti l'eseguita notificazione e la conformità della copia a quella da lui notificata.

Il termine e le formalità prescritte nel presente articolo, sia per le notificazioni sia per la prova della esecuzione di esse da fornire alla Commissione, devono essere osservati a pena di decadenza.

Art. 5.

Il pubblico ministero, il Consiglio dell'ordine ed il professionista possono far pervenire documenti e relazioni alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 4.

Le memorie, ad eccezione di quelle presentate dal pubblico ministero e dal Consiglio dell'ordine e di quelle riguardanti materia disciplinare, devono essere redatte su carta da bollo da L. 12.

Art. 6.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, il ricorso con le memorie ed i documenti relativi resta depositato nella segreteria della Commissione per trenta giorni a disposizione del professionista, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine, i quali, entro tale termine possono prenderne visione e fare pervenire alla Commissione le rispettive deduzioni

Art. 7.

Scaduto il termine del deposito di cui al precedente articolo, il presidente della Commissione nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Art. 8.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Essa decide fuori dalla presenza degli interessati.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati alle parti medesime, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso della Commissione.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

Art. 9.

La decisione è pronunziata in nome del Re.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la data e la firma del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

Copia della decisione è comunicata, a cura della segreteria, al professionista, al pubblico ministero ed al Consiglio dell'ordine.

Art. 11.

Il pubblico ministero indicato in questo regolamento è quello del Tribunale di Roma.

Le comunicazioni indicate in questo regolamento sono fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La prova di esse deve essere data mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione e dell'avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente di disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

Coloro che anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento abbiano fatto ricorso alla Commissione nel termine prescritto, devono procedere alle formalità di cui al precedente art. 4 non oltre il trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Visto, d'ordine del Ministro per la grazia e giustizia

Il direttore generale
degli Affari civili e delle Libere professioni
MILLOZZA

(55)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1946 - N. 5

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50
Nuova Zelanda	325,45		

Rendita 3,50 % 1906	100,525
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	88,675
Id. 5 % 1936	97,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.